

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 47416/2019

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 25 marzo 2019

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione n. 492 del 14/03/2019

E

L'Associazione Corpo Nazionale Giovani Esploratori e Esploratrici Italiani (C.N.G.E.I.), C.F./P.I.95049250244), con sede in Stradella delle Cappuccine n. 16 a Vicenza, rappresentata dal sig. Ludovico Peotta, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 09/06/1984, (C.F. PTTLVC84H09F464T), residente a Montecchio Maggiore (VI) in Via Circonvallazione n. 1– in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione Corpo Nazionale Giovani Esploratori e Esploratrici Italiani, l'immobile sito in Vicenza , in Contrà Cornoleo n. 14, di circa mq 200, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4 mappale 553, come da planimetria allegata al presente atto.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° aprile 2019, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi. E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 900,00 (novecento/00), ridotto a € 234,00 (duecentotrentaquattro/00) a fronte dei lavori urgenti di miglioria che l'Associazione concessionaria si impegna ad eseguire, come da preventivi presentati il 22/11/2018 e agli atti, presso i locali oggetto della presente concessione e relativi al rifacimento dei bagni al piano terra e al piano primo con inserimento di nuovi sanitari e scaldabagno. Tali lavori saranno eseguiti entro il 30/09/2019.

4) La concessionaria pagherà il canone annuo di € 234,00, presso la Tesoreria comunale, in due rate semestrali anticipate.

5) La concessionaria deve eseguire gli interventi di cui ai preventivi approvati per un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) riguardanti il rifacimento e messa a norma dei bagni.

6) La concessionaria deve adibire i locali allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire i locali ad un uso diverso, pena la revoca della concessione.

7) la concessionaria assume l'obbligo, a propria cura e spese, della manutenzione delle aree verdi viciniori, manutenzione che deve essere eseguita dalla concessionaria a propria cura e spese, anche accedendo alle aree retrostanti il fabbricato, nonché con la stipula di adeguate polizze assicurative.

8) L'Associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte i locali pena la decadenza della concessione. La concessionaria non può cedere il presente atto di concessione.

9) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse

utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 58,50 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

10) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle spese per le utenze di acqua, energia elettrica e gas riscaldamento, come anche della TARI, nonché di tutte le altre spese connesse con la gestione del fabbricato.

11) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle opere di piccola manutenzione ordinaria, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria.

12) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza, è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

13) Il Comune di Vicenza si riserva di dichiarare la decadenza della concessione in uso, nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.

14) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso ai locali.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità

per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso i locali oggetto del presente atto.

15) In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 del D.Lgs. 101/2018, nonché dell'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" ed obblighi del contraente.

16) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria, che deve provvedere alla registrazione del presente contratto presso l'Agenzia delle Entrate.

dott. Ruggiero Di Pace

Ludovico Peotta